# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1920** **Roma - Sabato, 29 maggio** **Numero 126**

## SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

**Leggi e decreti.**



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 641 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Veduto il R. decreto legge 3 ottobre 1919, n. 1792;
Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1919, n. 2578;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 557, e le tabelle *A* e *B* ad esso allegate;
Veduta la tabella annessa alla legge 20 dicembre 1914, n 1387;
Veduto il R. decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 2127, e la tabella *B* ad esso allegata;
Veduta la legge 30 giugno 1907, n. 384, e la tabella *A* ad essa allegata;
Visti i RR. decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Nostri ministri segretari di Stato per il tesoro e per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale dell'Amministrazione della Real Casa passato in servizio dello Stato alla dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica, compreso nell'elenco allegato n. 1 al presente decreto, sarà collocato nei ruoli del detto Ministero nel modo seguente:

1° quello indicato alle lettere *a*), *b*), *c*), dell'elenco nei ruoli dell'Amministrazione centrale;

2° quello indicato alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) nel ruolo organico del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, approvato col R. decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 2127 (tabella *A*);

3° quello indicato alle lettere *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*), *r*) ed *s*) nei ruoli transitori speciali di cui all'art. 4 del presente decreto.

Gli impiegati di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*) conserveranno in via transitoria le loro attuali qualifiche e avranno diritto *ad personam* al trattamento economico risultante dall'allegato IV al presente decreto anzichè a quello risultante per il rispettivo grado dal ruolo organico del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità in cui sono collocati.

Al personale di cui ai numeri 1 e 2 sono applicabili rispettivamente le disposizioni dei RR. decreti-legge 23 ottobre e 27 novembre 1919, nn. 1971 e 2231, e del sopra citato R. decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 2127.

Per il personale di cui al n. 3 saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 1971.

Art. 2.

Nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale della istruzione pubblica e del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità sono introdotte le variazioni risultanti dagli allegati nn. II e III al presente decreto.

Art. 3.

Sono istituiti i ruoli transitori speciali dell'Amministrazione dell'istruzione pubblica, risultanti dall'allegato n. V al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° novembre 1919. La eventuale differenza, tra gli stipendi dovuti ai personali indicati negli articoli precedenti dal 1° maggio al 31 ottobre 1919 e quelli che hanno percepiti in tale periodo dall'Amministrazione della Real Casa, sarà

**corrisposta a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.**

Art. 5.

Ai funzionari che dall'Amministrazione della Real Casa vengono trasferiti in servizio dello Stato, in forza dell'art. 11 del decreto Reale 31 dicembre 1919, n. 2578, sono applicabili le disposizioni del decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792.

Art. 6.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 16 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI — TORRE.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.

Allegato I.

## Elenco del personale dell'Amministrazione della Real Casa passato in servizio dello Stato alla dipendenza del Ministero della istruzione pubblica.

### I. Personale pienamente equiparabile così per la funzione come per il trattamento economico a quello dell'Amministrazione della istruzione pubblica.

*a)* personale di concetto dell'Amministrazione centrale della Real Casa:

1 direttore capo di divisione di 1ª classe a L. 8000.
1 capo sezione di 1ª id. L. 6000.
7 primi segretari di 1ª id. L. 4500.
2 primi segretari di 2ª id. L. 4000.
2 segretari di 1ª id. L. 3500.
1 segretario di 2 id. L. 3000.
Totale 14.

*b)* personale d'ordine dell'Amministrazione centrale della Real Casa:

2 archivisti capi di 2ª classe a L. 4000.
2 archivisti di 1ª id. L. 3500.
1 archivista di 2ª id. L. 3000.
1 applicato di 1ª id. L. 2500.
Totale 6.

*c)* personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Direzioni provinciali:

8 uscieri d'ufficio di 1ª classe a L. 1600.
6 uscieri d'ufficio di 2ª id. L. 1400.
1 usciere d'ufficio di 3ª id. L. 1200.
1 staffiere di 1ª id. L. 1500, con mansioni di usciere di ufficio.
2 commessi di custodia di 1ª id. L. 1400, id.
2 guardaportoni di 2ª id. L. 1300, id.
1 allievo palafreniere di 2ª id. L. 1200, id.
Totale 21.

*d)* personale d'ordine delle Direzioni provinciali:

2 archivisti capi di 1ª classe a L. 4500.
3 archivisti capi di 2ª id. L. 4000.
2 archivisti di 1ª id. L. 3500.
3 archivisti di 2ª id. L. 3000.
4 applicati di 1ª id. L. 2500.
1 applicato di 2ª id. L. 2000.
**Totale 15.**

### II. Personale non perfettamente equiparabile per la funzione e per il trattamento economico.

*e)* personale appartenente al 1° grado della carriera amministrativa delle Direzioni provinciali.

2 capi sezione di 1ª classe a L. 6000.
2 capi sezione di 2ª id. L. 5000.
4 primi segretari di 1ª id. L. 4500.
5 primi segretari di 2ª id. L. 4000.
2 segretari di 1ª id. L. 3500.
Totale 15.

*f)* personale di custodia:

11 assistenti di custodia di 1ª classe a L. 1800.
3 assistenti di custodia di 2ª id. L. 1600.
4 assistenti di custodia di 3ª id. L. 1400.
62 commessi di custodia di 1ª id. L. 1300.
12 commessi di custodia di 2ª id. L. 1200.
2 allievi garzoni di carrozza con mansioni di commessi di custodia di 1ª id. L. 1300.
Totale 94.

*g)* personale tecnico edile:

1 ingegnere capo di 1ª classe a L. 8000.
1 ingegnere capo di 2ª id. L. 7000.
1 ingegnere di 1ª id. L. 6000.
3 aiutanti ingegneri di 1ª id. L. 4000.
2 assistenti edili di 1ª id. L. 2200.
2 assistenti edili di 2ª id. L. 2000.
1 assistente edile di 3ª id. L. 1800.
2 assistenti edili di 4ª id. L. 1600.
2 fontanieri di 1ª id. L. 1400.
1 fontaniere di 2ª id. L. 1300.
Totale 16.

*h)* personale dei giardini:

1 giardiniere capo di 1ª classe a L. 3000.
2 giardinieri capi di 2ª id. L. 2500.
3 giardinieri di 1ª id. L. 2000.
4 giardinieri di 2ª id. L. 1800.
2 aiutanti giardinieri di 1ª id. L. 1600.
3 aiutanti giardinieri di 2ª id. L. 1400.
Totale 15.

### III. Personale non equiparabile da inscriversi in ruoli transitori.

*i)* personale amministrativo delle Direzioni provinciali:

3 direttori capi di amministrazione di 1ª classe a L. 8000.
3 direttori capi di amministrazione di 2ª id. L. 7000.
1 cassiere di 1ª id. L. 4500.
1 cassiere di 2ª id. L. 3500.
Totale 8.

*l)* personale di custodia:

2 conservatori di palazzo di 1ª classe a L. 3200.
4 conservatori di palazzo di 2ª id. L. 2800.
3 conservatori di palazzo di 3ª id. L. 2500.
2 conservatori di palazzo di 4ª id. L. 2000.
1 capo guardaportone a L. 1800.
19 guardaportoni di 1ª classe a L. 1400.
14 guardaportoni di 2ª id. L. 1300.
1 consegnatario delle biancherie di 1ª id. L. 2200.
1 consegnatario delle biancherie di 2ª id. L. 1800.
1 capo gondoliere e magazziniere a L. 1400.
2 gondolieri a L. 1[illegible]00.
1 artiere armaiuolo a L. 1400.
Totale 51.

*m)* personale tecnico edile:

3 artieri di 1ª classe a L. 1600.
Totale 3.

*n*) personale degli uffici di bocca:
2 consegnatari locali a L. 2500.
2 serventi a L. 1300.
Totale 4.

*o*) personale delle scuderie:
1 capo custode a L. 2000.
2 custodi delle Reali scuderie di 1ª classe a L. 1600.
1 custode delle Reali scuderie di 2ª id. L. 1400.
1 custode di maneggio di 1ª id. L. 1600.
1 custode di maneggio di 2ª id. L. 1400.
1 cocchiere di pariglia a L. 1500.
Totale 7.

*p*) personale delle tenute:
2 primi agenti agronomi di 2ª classe a L. 4500.
3 agenti agronomi di 1ª id. L. 4000.
1 agente agronomo di 2ª id. L. 3500.
2 vice agenti agronomi di 1ª id. L. 3000.
3 assistenti agrari di 1ª id. L. 1800.
2 assistenti agrari di 2ª id. L. 1600.
1 assistente agrario in esperimento a L. 1400.
1 magazziniere a L. 1500.
1 vaccaio di 2ª classe a L. 1100.
3 cocchieri d'agenzia di 1ª id. L. 1200.
2 vigilanti alle roggie a L. 1100.
17 guardacancelli di 1ª classe a L. 1200.
2 guardacancelli di 2ª id. L. 1100.
Totale 40.

*q*) personale delle caccie:
1 comandante del distretto di 2ª classe a L. 2200.
6 capi posto a L. 1600.
11 cacciatori guardie scelte a L. 1400.
31 cacciatori guardie di 1ª classe a L. 1200.
1 cacciatore guardia di 2ª id. L. 1100.
Totale 50.

*r*) personale subalterno addetto al servizio ecclesiastico:
2 serventi di sagrestia a L. 900.
2 sagrestani a L. 1200.
Totale 4.
Totale generale 363.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro del tesoro:* LUZZATTI.
*Il ministro dell'istruzione pubblica:* TORRE.

Allegato II.

**Variazioni in aumento nel numero dei posti dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale dell'istruzione pubblica.**

Carriera amministrativa.

Direttori capi di divisione di 1ª classe n. 1.
Capi sezione di 1ª classe n. 1.
Primi segretari di 1ª classe n. 7.
Primi segretari di 2ª classe n. 2.
Segretari di 1ª classe n. 2.
Segretari di 2ª classe n. 1.
Totale n. 14.

Carriera d'ordine.

Archivisti capi n. 2.
Archivisti di 1ª classe n. 2.
Archivisti di 2ª classe n. 1.
Applicati di 1ª classe n. 1.
Totale n. 6.

Personale subalterno.

Uscieri di 1ª classe n. 8.
Uscieri di 2ª classe n. 9.
Inservienti n. 4.
Totale n. 21.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro del tesoro:* LUZZATTI.
*Il ministro dell'istruzione pubblica:* TORRE.

Allegato III.

**Variazioni al ruolo organico del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità di cui alla tabella *A*, annessa al Regio decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 2127.**

Direttori incaricati.
Da n. 4 a n. 1, meno 3.

Architetti.
Posti in oganico da n. 32 a n. 38, più 6.

Assistenti.
Posti in organico da n. 50 a n. 57, più 7.

Segretari.
Posti in organico da n. 40 a n. 55, più 15.

Archivisti.
Posti in organico da n. 16 a n. 26, più 10.

Applicati.
Posti in organico da n. 50 a n. 55, più 5.

Primi custodi.
Posti in organico da n. 197 a n. 215, più 18.

Primi custodi giardinieri.
Posti in organico di nuova istituzione n. 10, col trattamento dei primi custodi, più 10.

Custodi
Posti in organico da n. 400 a n. 468, più 79, meno 11.

Custodi giardinieri.
Posti in organico di nuova istituzione n. 5, col trattamento dei custodi, più 5.
Totale più 155, meno 14.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro del tesoro* LUZZATTI.
*Il ministro dell'istruzione pubblica:* TORRE.

Allegato IV.

**Trattamento *ad personam* da farsi in via transitoria agli attuali impiegati di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*) del precedente allegato n. *I*.**

Segretari (Capi sezione — Primi segretari e segretari).

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6400 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8050 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8900 al compimento del 24° anno di grado
Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 9750 al compimento del 29° anno di grado
Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 10.600 al compimento del 34° anno di grado

Primi custodi (Assistenti di custodia).

**Stipendio iniziale L. 3300.**

**Aumento di L.** 300 **dopo 5 anni, L.** 3600 **al** compimento **del 5°** **anno di grado.**

Aumento di L. 400 dopo 5 anni, L. 4000 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 5 anni, L. 4400 al compimento del 15° anno di grado.

**Custodi** (commessi di custodia e allievi garzoni di carrozza).

Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento dell'8° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 12° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 16° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 20° anno di servizio.

Architetti.
(Ingegneri capi).

Stipendio iniziale L. 9500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 10.500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.500 al compimento del 15° anno di grado.

(Ingegnere).

Stipendio iniziale L. 7200.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8400 al compimento dell' 8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9000 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni. L. 9600 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 10.100 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 10.600 al compimento del 24° anno di grado.

(Aiutanti ingegneri).

Stipendio iniziale L. 5600.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento dell' 8° anno di grado.

Aumento di L 600 dopo 5 anni, L. 7400 al compimento del 13° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8000 al compimento del 18° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8600 al compimento del 23° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 9100 al compimento del 27° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 9600 al compimento del 31° anno di grado.

Assistenti (Assistenti edili).

Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 4000 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 4500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 14° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 18° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6000 al compimento del 22° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6500 al compimento del 26° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7000 al compimento del 30° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7500 al compimento del 34° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 38° anno di grado.

Custodi (fontanieri).

Stipendio iniziale L. 2600.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento dell'8° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 12° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 16° anno di servizio.

Primi custodi giardinieri (giardinieri capi e giardinieri).

Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 4000 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento dell'8° anno di servizio.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 12° anno di servizio.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 16° anno di servizio.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento del 20° anno di servizio.

Custodi giardinieri (aiutanti giardinieri).

Stipendio iniziale L. 2800.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento dell'8° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 12° anno di servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro del tesoro*: LUZZATTI.
*Il ministro dell'istruzione pubblica*: TORRE.

**Allegato V.**

## Ruoli transitorî speciali dell' Amministrazione della istruzione pubblica.

**Tabella A.**

Direttori provinciali della Real Casa n. 6.

Stipendio iniziale L. 10.500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 15° anno di grado.

Tabella **B.**

Cassieri n. 2.

Stipendio iniziale L. 6400.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 13° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 18° anno di grado.

Aumente di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 23° anno di grado.

Tabella **C.**

Conservatori di Palazzo n. 11.

Stipendio iniziale L. 4200.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 4700 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5200 al compimento dell'8° anno di servizio.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5700 al compimento del 12° anno di servizio.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento del 16° anno di servizio.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6[illegible]00 al compimento del 20° anno di servizio.

Tabella **D.**

Capo guardaportone n. 1.

Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3800 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4100 al compimento dell'8° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4400 al compimento del 12° anno di servizio.

Tabella **E.**

Guardaportoni n. 33.

Gondolieri n. 3.

Serventi n. 2.

Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento dell'8° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 12° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 16° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 20° anno di servizio.

Tabella **F.**

Consegnatari delle biancherie n. 2.

Stipendio iniziale L. 3200.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 4000 al compimento dell'8° anno di servizio.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 4400 al compimento del 12° anno di servizio.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 4900 al compimento del 16° anno di servizio.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5400 al compimento del 20° anno di servizio.

Tabella **G.**

Artiere armaiuolo n. 1.

Artieri n. 3.

Custodi Reali scuderie n. 3.

Custodi di maneggio n. 2.

Stipendio iniziale L. 2800.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento dell'8° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 12° anno di servizio.

Tabella **H.**

Consegnatari locali n. 2.

Capo custode n. 1.

Stipendio iniziale L. 4500.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento dell'8° anno di servizio.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 12° anno di servizio.

Tabella **I.**

Cocchieri di pariglia n. 1.

Capi posto n. 6.

Stipendio iniziale L. 3200.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3400 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.

Tabella **L.**

Agenti agronomi n. 6.

Stipendio iniziale L. 6000.

Aumento di L. 600 dopo 3 anni, L. 6600 al compimento del 3° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 3 anni, L. 7200 al compimento del 6° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 3 anni, L. 7800 al compimento del 9° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 3 anni, L. 8400 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 3 anni, L. 9000 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 3 anni, L. 9600 al compimento del 18° anno di grado.

Tabella **M.**

Vice agenti agronomi n. 2.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6000 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6500 al compimento del 20° anno di grado.

Tabella **N.**

Assistenti agrari n. 6

Stipendio iniziale L. 2800.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento dell'8° anno di grado.

**Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 12° anno di grado.**

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 4000 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 4400 al compimento del 20° anno di grado.

Tabella O.

**Magazziniere n. 1.**
**Stipendio iniziale L. 3000.**

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.

Tabella P.

**Vaccaio n. 1.**
**Cocchieri di agenzia n. 3.**
**Vigilanti alle roggie n. 2.**
**Guardacancelli n. 19.**
**Stipendio iniziale L. 2200.**

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2400 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento dell'8° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento del 12° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 16° anno di servizio.

Tabella Q.

**Comandanti di distretto n. 1.**
**Stipendio iniziale L. 4200.**

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento dell'8° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 12° anno di servizio.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 16° anno di servizio.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento del 20° anno di servizio.

Tabella R.

**Cacciatori guardie n. 43.**
Stipendio iniziale L. 2200.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2400 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento dell'8° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento del 12° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 16° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 20° anno di servizio.

Tabella S.

Inservienti di sagrestia n. 2.
Stipendio iniziale L. 1600.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 1800 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2000 al compimento dell'8° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2200 al compimento del 12° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 2500 al compimento del 16° anno di servizio.

Tabella T.

Inservienti di sacrestia n. 2.
Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento dell' 8° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 12° anno di servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro del tesoro*: LUZZATTI.
*Il ministro dell'istruzione pubblica*: TORRE.

---

***Il numero 654 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

**Visti i decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231;**
**Sentito il Consiglio dei ministri;**
**Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro;**
**Abbiamo decretato e decretiamo:**

TITOLO I.

## Gradi di promozioni.

CAPO I.

Paragrafo I.

### Personale tecnico.

Art. 1.

Il personale tecnico del R. corpo delle miniere si distingue in personale di 1ª e di 2ª categoria.

I gradi della carriera tecnica di 1ª categoria sono i seguenti:

Ispettori superiori.
Ingegneri capi.
Ingegneri.
Ingegneri allievi.

La carriera tecnica di seconda categoria è formata dagli aiutanti.

Art. 2.

Le promozioni al grado di ispettore superiore sono conferite agli ingegneri capi su designazione del Comitato del personale fatta col criterio del merito comparativo.

Le promozioni al grado di ingegnere capo sono conferite agli impiegati della stessa categoria e del grado inferiore (ingegneri) esclusivamente mediante concorso.

Sono ammessi al concorso gli ingegneri i quali alla data del decreto che lo bandisce, abbiano compiuto almeno 12 anni di effettivo complessivo servizio nei due gradi precedenti e che, a giudizio del Comitato del personale, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Le promozioni al grado di ingegnere sono conferite agli ingegneri allievi che abbiano compiuto almeno 3 anni di effettivo servizio nel grado mediante designazione del Comitato del personale col criterio del merito comparativo.

Art. 3.

Il concorso per la promozione ad ingegnere capo deve essere bandito ogni tre anni, per un numero di posti uguale a quello dei posti resisi vacanti nel triennio precedente all'anno del concorso, dedotto il numero dei vincitori del concorso precedente che non ottennero ancora la nomina.

Art. 4.

La prova del concorso consta di un esame di coltura e di un giudizio sul servizio prestato dal funzionario e sulla attitudine agli uffici direttivi.

L'esame di coltura consta di due prove scritte e di una orale.

Le prove scritte sono di carattere teorico-pratico in relazione alle attribuzioni degli ingegneri-capi del R. corpo delle miniere.

La prova orale consiste in una discussione sulle materie di competenza del R. corpo delle miniere in relazione anche ad altri servizi.

Per il giudizio sul servizio prestato la Commissione tiene presente, oltre ai titoli, i lavori di ufficio ed i documenti che il candidato crede di presentare o di indicare, un rapporto motivato dai capi di distretti minerari alla dipendenza dei quali il candidato sia stato e, ove lo reputi opportuno, può anche udire i funzionari predetti.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice è composta del presidente del Consiglio superiore delle miniere, che ne tiene la presidenza, di un direttore capo di divisione del Ministero di agricoltura, del direttore dell'ispettorato centrale tecnico delle miniere e di due professori ordinari da scegliersi alternativamente tra le scuole di applicazione per gli ingegneri, gli Istituti tecnici superiori, politecnici e scuole superiori politecniche del Regno.

La Commissione forma la graduatoria dei vincitori del concorso.

Per essere dichiarato vincitore, il candidato deve riportare almeno otto decimi in ciascuna prova e nel giudizio sul servizio prestato.

La Commissione non può collocare in graduatoria un numero di concorrenti maggiore di quello dei posti messi a concorso.

La graduatoria, insieme con la relazione motivata per ciascun concorrente, è pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.

Ai vincitori del concorso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto Reale 23 ottobre 1919, n. 1971.

Paragrafo II.

## Personale d'ordine.

Art. 6.

I gradi della categoria d'ordine sono i seguenti:

Archivista.
Ufficiale d'ordine.

Art. 7.

Le promozioni al grado di archivista sono conferite agli ufficiali d'ordine con le norme stabilite negli articoli 11 e 12 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e dell'articolo 14 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231.

La Commissione esaminatrice è composta di un ispettore superiore del R. corpo delle miniere che la presiede, di un direttore capo di divisione del Ministero e di un ingegnere capo delle miniere.

Paragrafo III.

## Personale subalterno.

Art. 8.

I gradi della carriera del personale subalterno sono i seguenti:

Usciere capo.
Usciere.

Art. 9.

Le promozioni al grado di usciere capo sono conferite agli uscieri con le norme stabilite negli articoli 14 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971 e 14 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231.

Capo II.

## Stipendi - Collocamento degli attuali impiegati nei quadri di classificazione degli stipendi.

Art. 10.

È adottato per il personale del R. corpo delle miniere il sistema del ruolo aperto e l'impiegato consegue un aumento periodico di stipendio per anzianità nel grado, secondo la tabella annessa al presente decreto e le norme stabilite negli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971 e nell'art. 23 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231.

Oltre lo stipendio potrà essere ogni anno corrisposta all'impiegato una quota variabile sul « Fondo per assegni di cointeressenza » a norma delle disposizioni contenute nel capo III, titolo I, del Regio decreto suaccennato del 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 11.

Gli impiegati in servizio alla data di applicazione del presente decreto sono collocati nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi di cui alla tabella annessa in base alla loro complessiva anzianità di servizio nel grado, secondo le norme indicate nel titolo II, cap. II, del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

TITOLO II.

## Disposizioni transitorie.

Capo I.

## Promozioni.

Art. 12.

I posti di ingegnere capo vacanti alla data di attuazione del presente decreto, o che si renderanno vacanti nei primi otto anni dall'attuazione del presente decreto, saranno conferiti mediante concorso per titoli, agli attuali ingegneri di 1ª e 2ª classe nell'ordine seguente:

ai primi due concorsi, e, in ogni caso, non oltre tre anni dalla data suddetta, saranno ammessi gli attuali ingegneri di 1ª classe;

ai successivi concorsi saranno ammessi indistintamente ingegneri di 1ª e 2ª classe.

I funzionari che in uno dei concorsi suddetti non abbiano conseguito gli otto decimi dei punti, saranno esclusi dai successivi concorsi per titoli.

Art. 13.

Al primo concorso per esame saranno esclusivamente ammessi gli attuali ingegneri di 1ª e 2ª classe che, pur non avendo vinto i concorsi per titoli, di cui al precedente articolo, abbiano in essi conseguito gli otto decimi dei punti, e coloro che, all'atto della pubblicazione del presente decreto, abbiano il grado di ingegnere, purchè, alla data del bando che indice il concorso stesso, abbiano i requisiti richiesti dall'art. 2.

Art. 14.

Nei concorsi per titoli la Commissione è composta del presidente del Consiglio superiore delle miniere, che ne tiene la presidenza, di un direttore capo di divisione nel Ministero di agricoltura, del direttore dell'ispettorato centrale tecnico delle miniere, di due professori ordinari da scegliersi nelle scuole di applicazione per gli ingegneri, negli Istituti tecnici superiori, Politecnici e scuole superiori politecniche del Regno.

La Commissione deve pronunciare il suo giudizio in base:

*a*) al servizio prestato dal funzionario ed alle sue attitudini agli uffici direttivi;

*b*) al risultato degli esami di ammissione da lui sostenuti;

*c*) ai titoli, lavori di ufficio e documenti che il candidato creda di presentare o indicare.

La Commissione nel valutare il servizio terrà conto, congiuntamente, della qualità e durata del medesimo.

Sono applicabili a questi concorsi le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 4 e degli ultimi quattro comma dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 15.

Per le promozioni degli attuali ufficiali d'ordine al grado di archivista, saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 4 lettera *b*) della legge 30 giugno 1907, n. 384.

Gli esami di concorso sono regolati dagli articoli 11 e 12 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971 e 7 del presente decreto.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito saranno fatte fra gli ufficiali d'ordine che abbiano conseguito il quarto aumento periodico di stipendio.

TITOLO III.

## Disposizioni generali.

CAPO I.

### Dispensa dal servizio.

Art. 16.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dal presente decreto saranno dispensati dal servizio gli impiegati che a giudizio del Comitato di cui all'art. 57 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, non corrispondano per capacità, diligenza, assiduità e condotta, alle esigenze del servizio.

Saranno in ogni caso sottoposti al giudizio del Comitato gli impiegati che furono pretermessi nella promozione di classe, o, almeno tre volte, nella promozione di grado.

Saranno osservate le norme contenute nell'art. 56 del R. decreto suaccennato.

Art. 17.

Agli impiegati che siano dispensati dal servizio a norma dell'articolo precedente, sarà fatto il trattamento stabilito nell'art. 58 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

CAPO II.

### Collocamenti a riposo.

Art. 18.

Fino a due anni dalla pubblicazione del presente decreto saranno collocati a riposo gli impiegati del R. corpo delle miniere che abbiano compiuto i 65 anni di età e almeno 20 anni di servizio o abbiano compiuto 40 anni di servizio, quando a giudizio del Comitato del personale, non siano più in grado di continuare utilmente le loro funzioni.

Saranno in ogni caso collocati a riposo gli impiegati che abbiano attualmente grado non superiore a quello di ingegnere capo e che abbiano compiuto 65 anni di età e 40 anni di servizio.

Agli impiegati, di cui ai commi precedenti, sarà corrisposta una indennità a norma del 2° comma dell'art. 58 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 19.

Sono estese per quanto applicabili al personale di cui al presente decreto le disposizioni contenute negli articoli 60, 61 e 62 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 20.

Per coprire i posti che all'attuazione del presente decreto saranno vacanti nei gradi inferiori a quello d'ingegnere capo e quelli che si renderanno vacanti in tali gradi per effetto delle disposizioni degli articoli 16 e 18 del presente decreto, saranno osservate le norme contenute negli articoli 63, 65, 66, 68 e 69 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 21.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al precedente articolo saranno costituite nei modi indicati, per ciascuna categoria del personale, dai regolamenti attualmente in vigore.

CAPO III.

### Controversie.

Art. 22.

La risoluzione di tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto, in relazione al collocamento degli attuali impiegati nei quadri di classificazione degli stipendi ed agli stipendi stessi è devoluta alla Commissione di cui all'art. 70 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, con l'osservanza di tutte le norme stabilite negli articoli 70 e 71 del R. decreto medesimo.

TITOLO IV.

## Disposizioni varie.

Art. 23.

La gerarchia fra gli impiegati di ogni categoria è determinata secondo le norme stabilite negli articoli 31 e 72 del R decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 24.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto.

Art. 25.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° dicembre 1919, salvo per quanto si riferisce alla decorrenza dei nuovi stipendi che resta stabilita al 1° maggio 1919.

Art. 26.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio del Ministero di agricoltura le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

**Dato a Roma, addì 9 maggio 1920.**

**VITTORIO EMANUELE.**

NITTI — FALCIONI — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

### Corpo Reale delle miniere.

**Ispettori superiori.**

**Stipendio iniziale L. 13.000**

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 14.000 al compimento del 5° anno di grado.

**Ingegneri capi.**

**Stipendio iniziale L. 9500.**

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 10.500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.500 al compimento del 15° anno di grado.

**Ingegneri.**

**Stipendio iniziale L. 7200.**

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8400 al compimento dell' 8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9000 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9600 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 10.100 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 10.600 al compimento del 24° anno di grado.

**Ingegneri allievi.**

**Stipendio iniziale L. 5600.**

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 6400 al compimento del 3° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 7200 al compimento del 6° anno di grado.

Aiutanti.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 19° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 23° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 33° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 33° anno di grado.

## Personale d'ordine

Archivista.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 20° anno di grado.

Ufficiali d'ordine.

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell' 8° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento dal 12° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 32° anno di grado.

## Personale subalterno.

Uscieri capi.

Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3800 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4100 al compimento dell' 8° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4400 al compimento del 12° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4700 al comimento del 16° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 20° anno di servizio.

Uscieri.

Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento dell' 8° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 12° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 16° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 20° anno di servizio.

---

L'indennità caro-viveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, spetta agli impiegati provvisti di stipendio non superiore a L. 14.000.

L'indennità di residenza in Roma, di cui alla legge 3 luglio 1902, n. 248, spetta agli impiegati provvisti di stipendio non superiore a L. 6500.

Oltre gli assegni portati dalle presenti tabelle, sarà corrisposta all'impiegato la quota di reparto a lui spettante sul fondo di cointeressenza.

La presente annotazione vale anche per il personale indicato nelle successive tabelle, in quanto applicabili.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro per l'agricoltura*: FALCIONI.
*Il ministro per il tesoro*: LUZZATTI.

---

*Il numero 655 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

### VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Vista la domanda 6 ottobre 1919 della Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma, con cui fu presentato il progetto di sistemazione del capolinea di via delle Cave della linea Termini-via delle Cave (tramvie dei Castelli romani) portante il bollo dell'Ufficio del bollo straordinario di Roma, in data del 27 agosto 1919;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n 1447;

Vista la legge 25 giugno 1865, n 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato, con dichiarazione di pubblica utilità, il progetto presentato dalla Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma, per la sistemazione del capolinea di via delle Cave, portante il bollo dell'Ufficio del bollo straordinario di Roma, in data del 27 agosto 1919, vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

L'autorizzazione ad eseguire le opere di cui nel suindicato progetto è accordata subordinatamente all'os-

servanza delle leggi e regolamenti sopracitati, ed alle speciali prescrizioni di sicurezza da stabilirsi all'atto del collaudo.

Per il compimento delle opere medesime è assegnato il termine di mesi due, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

*Il numero 670 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Codice di commercio;

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse di commercio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per il commercio, l'industria ed il lavoro, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Senza pregiudizio delle azioni giudiziarie e fiscali è ordinata un'inchiesta sui recenti fatti di accaparramento di azioni e di aumenti di capitale di quelle Società anonime i titoli delle quali subirono notevoli e rapide fluttuazioni di prezzo, con turbamento del mercato dei valori e con danno di azionisti.

Art. 2.

L'inchiesta è affidata ad un Comitato di cinque membri, così costituito:

Brofferio Federico, consigliere di Stato, presidente.
Biscaro avv. Girolamo, consigliere di cassazione.
D'Aroma prof. Pasquale, direttore generale Imposte dirette.
Di Nola Angelo, direttore generale del commercio.
Mortara prof. Giorgio.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 29 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ABBIATE — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

*Il numero 656 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità l'impianto di un deposito di materiali d'aeronautica a Ozzano dell'Emilia (Bologna).

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili o dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Veduto il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 769;

Veduto il decreto Ministeriale 26 febbraio 1920, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 27 febbraio 1920, n. 48;

**Decreta:**

Art. 1.

I prezzi massimi di vendita degli zolfi grezzi e lavorati sono stabiliti come segue:

*Prezzi di vendita in Sicilia.*

Con effetto dal 1° maggio 1920, i prezzi di vendita per gli zolfi grezzi sono quelli fissati nell'unito listino, oltre la provvigione fissa di cinque centesimi a favore del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.

I prezzi massimi di vendita per gli zolfi lavorati sono i seguenti:

Raffinato in pani, L. 84,26 a quintale.
Raffinato in cannoli, L. 87,26 a quintale (imballaggio a parte).
Sublimato puro, L. 108,62 a quintale.
Grezzo molito, L. 77,46 a quintale.

Raffinato molito:
da 60 a 65 0[0, L. 96,90 a quintale;
da 65 a 70 0[0, L. 98,35 a quintale;
da 70 a 75 0[0, L. 99,98 a quintale.

Raffinato ventilato:
da 75 a 80 0[0, L. 101,55 a quintale;
da 80 a 85 0[0, L. 103,67 a quintale;
da 85 a 90 0[0, L. 106,66 a quintale.

Nei prezzi degli zolfi in polvere è escluso il valore della tela da imballaggio da conteggiarsi a parte in fattura.

I prezzi degli zolfi lavorati s'intendono a Catania, Licata, Porto Empedocle, Termini Imerese, resi franco bordo, o posti vagone in stazione.

Per le vendite nelle altre località della Sicilia, i prezzi dei lavorati si intendono aumentati delle spese di trasporto, risultanti da fattura, e dalla perdita per calo, la quale non potrà essere superiore all'1 0[0, e si applicherà ai soli zolfi raffinati in pani.

*Prezzi di vendita nel continente e nelle isole (esclusa la Sicilia).*

I prezzi degli zolfi grezzi saranno quelli sopra indicati e saranno maggiorati delle spese di trasporto dalle varie piazze dell'isola al luogo di destinazione, risultanti da fattura o stabilite a calcolo (in base alle tariffe ferroviarie aumentate del 20 0[0) nonchè della perdita per calo nella misura massima del 2 0[0.

I prezzi degli zolfi lavorati saranno quelli sopra indicati, aumentati delle spese di trasporto, calcolate come sopra, e della perdita per calo, la quale non potrà essere superiore all'1 0[0 e sarà applicabile ai soli zolfi raffinati in pani.

Art. 2.

I prezzi del minerale di zolfo macinato sono stabiliti come segue:

Minerale con tenore in zolfo dal 25 al 30 0[0, L. 21,85 a quintale.

Minerale con tenore in zolfo dal 30 al 35 0[0, L. 25,15 a quintale.

Minerale con tenore in zolfo dal 35 al 40 0[0, L. 28,45 a quintale.

Minerale con tenore in zolfo dal 40 al 45 0[0, L. 31,75 a quintale.

Minerale con tenore in zolfo dal 45 al 50 0[0, L. 35,05 a quintale.

Nei prezzi del minerale di zolfo macinato è escluso il valore della tela da imballaggio da conteggiarsi a parte in fattura.

I prezzi suddetti si intendono per merce posta vagone alla stazione di partenza.

Art. 3.

Per la vendita degli zolfi lavorati e del minerale di zolfo macinato, è consentito un margine di utile a favore del rivenditore non superiore al 2 0[0, sui prezzi indicati agli articoli 1 e 2, per le partite di 10 quintali o più, e un margine di utile non superiore al 4 0[0 per partite inferiori a 10 quintali.

Art. 4.

Gli zolfi con finezza superiore a 90 0[0, gli zolfi lavati, gli zolfi per uso medicinale e i fiori di zolfo ventilati, non sono contemplati nel presente decreto.

Roma, 24 maggio 1920.

*Il ministro*: FERRARIS.

LISTINO dei prezzi normali, per quintale metrico, degli zolfi non lavorati da valere per le quantità disponibili nelle varie qualità in ciascuna delle piazze sotto indicate:

**Girgenti.**

| QUALITÀ | | Posti alla stazione di Porto Empedocle | Posti e pesati nei magazzini | Posti alla vela |
|---|---|---|---|---|
| | | L. C. | L. C. | L. C. |
| Gialla superiore | | 64.39 | 65.20 | 65.70 |
| Gialla inferiore | 3 V. f. m. | 64.09 | 64.90 | 65.40 |
| | 3 V. uso | 63.69 | 64.50 | 65.00 |
| Bruna superiore | 3 B. | 63.09 | 63.90 | 64.40 |
| | 3 C. | 62.79 | 63.60 | 64.10 |
| Bruna inferiore | | 62.49 | 63.30 | 63.80 |

**Licata.**

| QUALITÀ | | Posti alla stazione di Licata | Posti e pesati nei magazzini | Posti alla vela |
|---|---|---|---|---|
| | | L. C. | L. C. | L. C. |
| Gialla superiore | | 64.04 | 65.06 | 65.85 |
| Gialla inferiore | 3 V. f. m. | 63.74 | 64.76 | 65.55 |
| | 3 V. uso | 63.34 | 64.36 | 65.15 |
| Bruna superiore | 3 B. | 62 74 | 63.76 | 64.55 |
| | 3 C. | 62.44 | 63.46 | 64.25 |
| Bruna inferiore | | 62.16 | 63.16 | 63.95 |

**Catania.**

| QUALITÀ | | Posti alla stazione di Catania | Posti e pesati nei magazzini | Posti alla vela |
|---|---|---|---|---|
| | | L. C. | L. C. | L. C. |
| Gialla superiore | | 64.58 | 65.76 | 66.23 |
| Gialla inferiore | 3 V. | 64.28 | 65.46 | 65.93 |
| | 3 V. uso (tipo). | 63.88 | 65.06 | 65.53 |
| Bruna superiore | 3 B. f. m. | 63.28 | 64.46 | 64.93 |
| | 3 C. | 62.98 | 64.16 | 64.63 |
| Bruna inferiore | | 62.68 | 63.86 | 64 33 |

**Termini Imerese.**

| QUALITÀ | | Posti alla stazione di Term. Imer. | Posti e pesati nei magazzini | Posti alla vela |
|---|---|---|---|---|
| | | L. C. | L. C. | L. C. |
| Gialla superiore | | 64.11 | 65.14 | 65.47 |
| Gialla inferiore | 3 V. f. m. | 63.81 | 64.84 | 65.17 |
| | 3 V. uso | 63.41 | 64.44 | 64.77 |
| Bruna superiore | 3 B. | 62.81 | 63.84 | 64.17 |
| | 3 C. | 62.51 | 63.54 | 63.87 |
| Bruna inferiore | | 62.21 | 63.24 | 63.57 |

Visto, *Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro:* FERRARIS.

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Comunicato.

Con R. decreto 8 febbraio 1920, il signor Micalella Francesco fu Francesco, è stato nominato membro operaio della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di Lecce.

Con R. decreto 1° aprile 1920, il comm. avv. Guido Ascoli, è stato nominato membro della Commissione provinciale di beneficenza di Ancona.

## MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

### Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 27 maggio 1920.

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Note |
|---|---|---|
| 3.50 % netto (1906) | 78.68 | — |
| 3.50 % netto (1902) | — | — |
| 3 % lordo | — | — |
| 5 % netto | 83.83 | — |

### Corso medio dei cambi

**del giorno 27 maggio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).**

Parigi 134,21 — Londra 65,04 — Svizzera 300,47 — Spagna ... — New York 16,75 — Oro 257,87.

# MINISTERO DEL TESORO

**Direzione generale del Debito pubblico**

(Elenco n. 47). **1ª Pubblicazione.**

**Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:**

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | Intestazione da rettificare | Tenore della rettifica |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 50 % | 291029 | 38 50 | Parmendola Catello, Giovanni, *Raffaele* e Pietrangelo di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Napoli | Parmendola Catello, Giovanni, *Maria-Raffaela* o *Raffaela*, e Pietrangelo di Francesco, ecc. come sopra |
| » | 674557 | 66 50 | Alessio *Carolina* fu Giacomo, minore sotto la tutela di Provera Felice, domiciliata a Casale Monferrato (Alessandria) | Alessio *Giovanna-Carolina-Giuseppina*, fu Giacomo, ecc. come contro |
| 3,50 % (1902) | 028059 | 52 50 | Alessio *Carolina* fu Giacomo, minore sotto la tutela di Marchetti Gervasio fu Pietro, domiciliata a Casale Monferrato (Alessandria) | Alessio *Giovanna-Carolina-Giuseppina* fu Giacomo, ecc. come contro |
| 3 50 %. | 751639 | 164 50 | Colombino Riccardo Lazzaro fu *Felice*, minore, sotto la patria potestà della madre Viano *Marianna* fu Giacomo, ved. di Colombino *Felice*, domiciliato in Torino | Colombino Riccardo Lazzaro fu *Paolo-Felice*, minore, sotto la patria potestà della madre Viano *Luigia-Marianna* fu Giacomo, ved. di Colombino *Paolo-Felice*, ecc. come contro |
| » | 184862 | 14 — | Paradiso Antonio di Giuseppe, domiciliato a Caserta, con usufrutto vitalizio a Ricciardi *Rosa* fu Raffaele, nubile | Paradiso Antonio di Giuseppe, domiciliato a Caserta, con usufrutto vitalizio a Ricciardi *Angela-Rosa* fu Raffaele, nubile |

**A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.**

Roma, 22 maggio 1920.

*Il direttore generale*: GARBAZZI.

## MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

**Avvisi.**

Il giorno 21 corrente, in Agrano, provincia di Novara, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Omegna.

Il giorno 22 corrente, in Casteltermini Zolfara, provincia di Girgenti, è stata attivata al servizio pubblico, una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Disposizioni nel personale dipendente:**

*Direzione generale delle imposte dirette.*

Con R. decreto dell'11 marzo 1920:

Migliore Antonino, applicato nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa, per infermità, dall'11 gennaio 1920, e per la durata di altri quattro mesi.

## MINISTERO DELLA GUERRA

**Disposizioni nel personale dipendente:**

UFFICIALI DI RISERVA.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 4 marzo 1920:

I seguenti maggiori sono promossi tenenti colonnelli:

Con anzianità 30 dicembre 1917:

Sibilla Eugenio.

Con anzianità 17 gennaio 1918:

Crispi Francesco.

Con anzianità 26 gennaio 1919:

Albestrieri Antonio — Giuffredi Achille — Pollera Lodovico.

I seguenti maggiori sono promossi colonnelli:

Con anzianità 30 settembre 1918:

Minuti Raffaello. — Parodi Raffaele.

Con anzianità 26 gennaio 1919:

Campari Ermelio.

Cappelletti Luigi, capitano, promosso maggiore — Verga Giovanni, sottotenente, promosso tenente — Spatafora Giuseppe, sottotenente, promosso tenente.

PROMOZIONI E NOMINE STRAORDINARIE PER MERITO DI GUERRA.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Nicoletti cav. Leonida, maggiore, promosso tenente colonnello con anzianità 7 settembre 1917 — Ricapito Domenico, tenente, promosso capitano con anzianità 7 giugno 1917 — Ponzano Carlo, tenente, promosso capitano con anzianità 24 ottobre 1918 — Benzi Camillo, tenente di complemento fanteria, nominato tenente in servizio attivo permanente — Posa Giovanni, sottotenente di complemento fanteria, nominato sottotenente in servizio attivo permanente.

Sottotenenti di complemento fanteria nominati sottotenenti in servizio attivo permanente:

Poto Arnaldo — Peruzzo Mario.

*Direttore*: DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.